

Allegato alla determinazione
dell'Area di Polizia Locale
n. 7 del 20.06.2016



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
(Provincia di NOVARA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto del Servizio è la individuazione di un programma di previdenza complementare per il personale di Polizia Locale, così come disciplinato dall'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92 e dagli articoli relativi alle disposizioni per l'area di vigilanza della Polizia Locale del C.C.N.L. vigente. Sono destinatari di tale fondo gli Operatori della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese con rapporto di impiego alla data di istituzione del fondo (2011 - deliberazione CC N. 14 del 12.04.2011) La forma di previdenza dovrà rispettare tutte le caratteristiche stabilite dal Decreto legislativo 252/2005, sulla riforma della previdenza complementare ed in particolare:
2. Il valore presunto dell'appalto è pari a € 62.400,00. Il contributo iniziale è definito con un versamento da parte del Comune di Bellinzago Novarese di: € 38.400,00 quali somme già accantonate per gli anni 2009/2015; per gli anni 2016/2020 sono previsti ulteriori accantonamenti per € 24.000,00. Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2016/2020, verranno destinate al fondo dell'Operatore Economico aggiudicatario mediante Determina del Responsabile del servizio, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 171 del 30.12.2008, conformemente alle disposizioni dell'articolo 208 del C.d.S. salvo diverse e future disposizioni legislative riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in merito alle risorse da destinare al trattamento accessorio. La contribuzione è altresì costituita da versamenti volontari individuali, degli Operatori di Polizia Locale (qui di seguito indicati anche come aderenti o aderente), che aderiranno al fondo previdenziale dell'Operatore Economico aggiudicatario. Il versamento delle quote annuali di contribuzione viene ripartito in parti uguali fra tutti i componenti della Polizia Locale di Bellinzago Novarese (quota pro capite) in servizio nell'anno di competenza secondo i criteri di cui agli articoli seguenti del presente capitolato.
3. Il numero dei potenziali aderenti è quello dei dipendenti con rapporto d'impiego all'interno del Comando di PL di Bellinzago Novarese alla data dell'istituzione della forma di previdenza integrativa (2011), aventi diritto è pari a n.7 unità; tale numero è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento, premorienza.
4. I dipendenti cessati dal servizio alla data della costituzione del fondo possono aderire al fondo esclusivamente su base personale, provvedendo a versare una quota di contribuzione volontaria non inferiore a € 100,00. La mancata adesione comporta la rinunciare alla forma previdenziale integrativa
5. La durata dell'appalto è fissata per anni 5 decorrenti dalla data di stipula.

6. Il Comune di Bellinzago Novarese provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco iniziale degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, la posizione giuridica all'interno dell'Ente. Provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo ed eventuali rinunciatarî alla Forma di Previdenza integrativa in oggetto. I rinunciatarî dovranno manifestare la propria volontà in forma scritta, debitamente protocollata, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le quote dei rinunciatarî verranno ridistribuite fra tutti gli altri aderenti. Da parte dei rinunciatarî, nel caso di una successiva volontà di adesione al Fondo, sarà possibile attivarlo beneficiando di una quota espressa in dodicesimi interi.
7. La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento del pensionamento dell'aderente, fatta salva la possibilità di proseguire la partecipazione al fondo esclusivamente su base personale, da comunicare all'aggiudicatario nei 30 giorni successivi.
8. Alla scadenza ed in assenza di un'espressa volontà di prosecuzione dell'aderente, l'operatore economico dovrà liquidare, nei termini di legge, il montante sulla base dei contributi versati.
9. Ogni disposizione del presente Capitolato D'appalto è improntato sul principio di parità fra tutti gli appartenenti al corpo senza distinzione di qualifica e sesso.
10. L'apporto dell'Ente è limitato al versamento delle quote ex art. 208 C.d.S. destinate al fondo, senza ulteriori oneri. I costi di gestione saranno a carico degli aderenti nei limiti risultanti dall'offerta.
11. Per quanto non regolamentato dal presente capitolato d'appalto si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORMA PREVIDENZIALE

Lo strumento di previdenza complementare (qui di seguito identificato come Fondo) deve prevedere:

1. La libertà da parte del singolo componente della Polizia Locale di scegliere se effettuare o meno, versamenti volontari aggiuntivi al fondo nonché la possibilità di sospendere, modificare e riattivare, la contribuzione in qualsiasi momento senza l'applicazione di penalità alcuna. Anche all'operatore di Polizia Locale che non aderisca, sin dalla partenza del fondo, dovrà essere consentito di attivare successivamente i versamenti volontari, dopo l'adesione seppur tardiva e secondo i principi di proporzionalità del presente capitolato.
2. La posizione di ogni singolo aderente al fondo (Montante) è composta dalla somma della quota di capitale pro capite derivante dal versamento comunale, e dagli eventuali versamenti aggiuntivi del singolo aderente, rivalutata dai frutti e dagli interessi di qualsiasi natura derivanti dal capitale investito e svalutata da eventuali perdite.
3. Possibilità, per ciascun aderente, di accedere senza costi in via telematica alla propria posizione, tramite accesso *internet* riservato con possibilità di effettuare esclusivamente consultazioni, e richieste al soggetto gestore e suoi delegati secondo le disposizioni del regolamento del Fondo anche in alternativa agli altri sistemi di trasmissione delle comunicazioni.
4. In caso di premorienza, prima della prestazione pensionistica, il montante maturato sarà riscattato immediatamente dagli aventi diritto secondo le disposizioni del regolamento del Fondo.
5. Altre disposizioni in merito alla morte del soggetto beneficiario collocato a riposo in merito alla reversibilità della rendita e suo trasferimento al coniuge superstite o uno o più eredi sono rimandate alle disposizioni di legge.

6. Il servizio appaltato è rivolto a tutti coloro in servizio con rapporto d'impiego all'interno del Comando di Polizia Locale di Bellinzago Novarese alla data dell'istituzione della forma di previdenza integrativa (2011). Il versamento Comunale dovrà rispettare il principio della competenza economica riferito all'anno solare. Ovvero l'importo complessivo annuale, versato dall'ente sarà suddiviso, per ogni singolo dipendente (aderente/avente diritto) con una quota procapite proporzionale espressa in dodicesimi. Tale regola, per il pregresso, ovvero a valere su gli anni 2009/2015, dovrà essere applicata per tutta la durata del contratto.
7. L'operatore Economico Aggiudicatario dovrà prevedere alla scadenza del contratto il passaggio in blocco di tutte le posizioni individuali, ad altro gestore che risulti aggiudicatario, se diverso da quello del presente capitolato d'appalto.

ARTICOLO 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORMA PREVIDENZIALE

Lo strumento di previdenza complementare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- presenza di più linee di investimento ;
- presenza di una linea di investimento con garanzia di rendimento minimo, ossia che preveda la restituzione dei contributi netti versati nel comparto, capitalizzati ad un tasso su base annua almeno pari al 1,5%;
- corresponsione dell'interesse minimo garantito in caso di: pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi;
- nessun costo per l'esercizio delle prerogative individuali;
- nessuna spesa di adesione;
- possibilità da parte del Comune e/o dell'aderente di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;
- possibilità di versamenti aggiuntivi da parte dell'interessato, su base volontaria;
- uscita dal fondo possibile ai sensi del D.Lgs. 252/2005 per maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione, per trasferimento e per riscatto totale;
- possibilità di riscatti parziali ai sensi del D.Lgs. 252/2005;
- possibilità di trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito;
- possibilità di proseguire la partecipazione al fondo su base personale e volontaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Corpo di Polizia Municipale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore.

L'obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia Municipale.

ARTICOLO 4 CESSAZIONE DELLO STATUS DI OPERATORE DI POLIZIA LOCALE

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Bellinzago Novarese, all'aderente la forma previdenziale sarà consentito di:

1. proseguire la partecipazione al fondo esclusivamente su base personale;

2. Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale dell'Operatore economico/aggiudicatario, oppure a soggetto terzo.

ARTICOLO 5 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI CATEGORIA

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il personale del corpo della polizia locale o comunque per il pubblico impiego e si renda obbligatoria, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, sarà consentito il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria su richiesta degli aderenti.

ARTICOLO 6 INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE

L'operatore Economico selezionato, individuati i referenti qualificati per prestazioni di attività di consulenza, si impegna a programmare incontri assembleari o individuali per la presentazione del prodotto previdenziale nonché fornire informativa della normativa di riferimento e dell'andamento/rendimento del prodotto previdenziale.

ART.7 - SCADENZA

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell'assicurato con il Comune oltre il compimento dell'età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza.

ART.8 - BENEFICIARI

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita: gli assicurati stessi;
- b) in caso di morte: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta questi lo richieda.

ART. 9 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il conferimento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, cui saranno ammesse le ditte aventi i requisiti necessari per esercitare il servizio in parola.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e seguenti, in base ai parametri di valutazione di seguito riportati e con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

PARAMETRI :

| | | |
|----|--|------------------|
| a) | Linee di investimento disponibili del Fondo Pensione Aperto | Massimo punti 15 |
| b) | Esperienze maturate afferente il servizio oggetto dell'appalto in favore di altre Amministrazioni Comunali | Massimo punti 10 |
| c) | Tasso di rendimento minimo annuo netto garantito, espresso in percentuale | Massimo punti 10 |
| d) | Tasso di rendimento medio annuo netto riferito a tre/cinque/sette anni per ogni comparto di investimento, espresso in percentuale | Massimo punti 15 |
| e) | Capitale garantito | Massimo punti 5 |
| f) | Commissioni per adesione, gestione, anticipazione, riscatto, trasferimento, switch, accesso via internet alla singola posizione - indice | Massimo punti 15 |

| | | |
|----|--|------------------|
| | sintetico dei costi (2 anni, 5 anni, 10 anni) | |
| g) | Patrimonio gestito nel settore dei Fondi Pensione Aperti e di Categoria, dalla Compagnia o del Gruppo Societario | Massimo punti 10 |
| h) | Valutazione del rating della Compagnia o del Gruppo Societario rilasciato da Standard & Poor's od altra equivalente | Massimo punti 10 |
| l) | corresponsione dell'interesse minimo garantito in caso di: pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi; | Massimo punti 10 |
| | TOTALE | Punti 100 |

ART.10 – CAUZIONE

La ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La cauzione copre la regolare esecuzione dell'appalto.

ART.11 – PENALITA'

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previsti nel presente capitolato. La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo per la sottoscrizione del fondo sul termine fissato, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni presentate dalla ditta aggiudicataria ed accordate dall'Ente.

In caso di ingiustificato l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento dell'aggiudicatario;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art.10;
- d) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art.14.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata a.r.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art.7.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, salvo l'eventuale danno ulteriore.

ART.13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addvenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

ART.14 - DIVIETI

È fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria:

- Di cedere o subappaltare il servizio, pena la rescissione/risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni;
- Di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara:
- Subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

ART.15 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata a.r., messo comunale, telegramma o fax.

ART.16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Novara.

ART. 17 PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

ART.18 - ULTERIORI NORME REGOLATRICI

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel codice civile.

Bellinzago Novarese , li 20.06.2016